



# Città di Matelica

Provincia di Macerata

## COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N.64 DEL 31-05-2017

Il Segretario Comunale  
DR. VALENTINI ALESSANDRO

Matelica, li 19-06-2017

**CODICE ISTAT 43024**

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO INCENTIVO FUNZIONI  
TECNICHE EX-ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016.

L'anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 21:15, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Municipale di questo Comune:

DELPRIORI ALESSANDRO	SINDACO	P
RUGGERI ANNA GRAZIA	VICE SINDACO	P
MONTESI MASSIMO	ASSESSORE	P
PENNESI CINZIA	ASSESSORE	A
POTENTINI ROBERTO	ASSESSORE	P
VALERIANI PIETRO	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor DELPRIORI ALESSANDRO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor DR. VALENTINI ALESSANDRO

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Municipale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Immed. Eseguitibile S	Comunicare a Prefettura N	Soggetta a ratifica N
-----------------------	---------------------------	-----------------------

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI

Premesso che:

- con atto di Giunta Municipale n. 727 del 15/12/1997 veniva approvato il regolamento per la ripartizione del fondo ex art. 18 della Legge 109/94 per la progettazione di lavori spettante al personale interessato;
- con deliberazione di Giunta municipale n. 198 del 12/07/2000 veniva adottato il regolamento per la ripartizione del fondo in adeguamento a quanto previsto dalla Legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto quanto previsto dall'art. 92 del D.Lgs. 163/2006, Regolamento per la ripartizione del fondo per incentivi alla progettazione e pianificazione;

Richiamato l'art. 113 D.Lgs. 50/2016 che ha riscritto la disciplina degli incentivi del personale già denominato fondo per la progettazione ed ora trasformato in fondo per le funzioni tecniche;

Preso atto che a seguito di quanto sopra occorre modificare il regolamento interno per l'incentivo al personale;

Visto lo schema di Regolamento allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Considerato che con la Delibera. n. 18 Corte dei Conti, Sez. Autonomie del., 13 maggio 2016, n. 18, la sezione delle autonomie della Corte dei conti ha fornito talune precisazioni in merito ai principi di diritto circa gli incentivi alla progettazione delle opere pubbliche, precisando che:

- i. il relativo riconoscimento non presuppone necessariamente che l'attività di progettazione sia svolta all'interno dell'ente;
2. possono essere riconosciuti anche in favore delle figure professionali che svolgano le attività di carattere amministrativo.

Visto che, in linea con quanto previsto dai criteri di delega (art. 1, comma i, lett. rr) contenuti nella legge 28 gennaio 2016, n. 11, la nuova normativa, sostitutiva della precedente, abolisce gli incentivi alla progettazione previsti dal previgente art. 93, comma 7 ter ed introduce, all'art. 113, nuove forme di "incentivazione per funzioni tecniche", disposizione, quest'ultima, rinvenibile al Tit. IV del d.lg s. n. 50/2016 rubricato "Esecuzione", che disciplina gli incentivi per funzioni tecniche svolte da dipendenti esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti e per la verifica preventiva dei progetti e, più in generale, per le attività tecnico-burocratiche, prima non incentivate, tese ad assicurare l'efficacia della spesa e la realizzazione corretta dell'opera;

Considerato che queste nuove disposizioni, tuttavia, sulla base dell'articolata disciplina transitoria contenuta negli articoli 216 e 217, troveranno applicazione per le sole attività poste in essere successivamente alla data di entrata in vigore, ossia il 19 aprile 2016."

Visto che la materia è oggi regolata dal nuovo Codice degli appalti (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50), ed in particolare dall'art. 113 con il quale si confermano alcune disposizioni e principi della precedente disciplina (da ultimo contenuta nell'art. 93,

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 come da ultimo modificato dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90);

Considerato che le nuove disposizioni, in vigore dal 19 aprile 2016, prevedono in sintesi che:

- tutti gli oneri inerenti la progettazione in senso stretto e lato e l'esecuzione (gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo) devono essere previsti nel quadro economico dell'opera (stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti);
- le somme che possono essere destinate alla incentivazione del personale non possono superare il 2% degli importi a base d'asta;
- la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall'amministrazione, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare;
- tali somme devono riferirsi esclusivamente alle attività di programmazione della spesa per investimenti, alla verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico;
- l'80% del 2% previsto è riservato, per ciascuna opera o lavoro, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori;
- il restante 20% (ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata) è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici;- una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento o altre analoghe iniziative;- il sistema di ripartizione è determinato in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento di cui sopra.

Visti gli articoli 7, comma 6, e 53, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

#### PROPONE

- 1) che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare, per le motivazioni espone nelle premesse, il Regolamento per la ripartizione del fondo per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 D.Lgs. 50/2016, di seguito riportato:

**REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER  
FUNZIONI TECNICHE**

*(art. 113 del decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016)*

*Adottato con D.G.M. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_*

INDICE

Art. 1. Oggetto

Art. 2. Ambito oggetto di applicazione

Art. 3. Ambito soggettivo di applicazione

Art. 4. Costituzione e quantificazione del fondo per la progettazione e l'innovazione

Art. 5. Personale partecipante alla ripartizione del fondo

Art. 6. Onorari, distribuzione e ripartizione del fondo

Art. 7. Sostituzione del Responsabile del procedimento

Art. 8. Termini per le prestazioni

Art. 9 Penalità

Art. 10. Polizza assicurativa per i dipendenti interni

Art. 11 Norma transitoria

Art. 12. Disposizione finale

Allegato A

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.

Considerato che all’art. 113, comma 2, del sopracitato decreto n. 50 del 18/04/2016, è prevista, analogamente alla normativa previgente - la costituzione di un fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2% modulate sull’importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti;

Considerato che ai sensi del comma 3 dello stesso articolo l’ottanta per cento di tali risorse (massimo 2%) è ripartito per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni da ripartire tra il Responsabile del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche descritte al comma 2.

Considerato che il comma 4 dell’art. 113 del codice di cui al decreto legislativo 50/2016 prevede che il 20% delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all’acquisto da parte dell’ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture di

implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per il controllo.

Considerato che parte del fondo può essere destinata per i compiti e funzioni della centrale unica di committenza nell'acquisizione di lavori servizi e forniture, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo.

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dovere provvedere all'emanazione del nuovo modello di ripartizione delle funzioni tecniche, che non è inteso più come incentivo alla progettazione, ma incentivo alle funzioni tecniche dell'intero processo dell'appalto, dalla programmazione al collaudo dell'opera, passando dalle procedure di verifica progettuale alla stesura e controllo degli atti di gara.

### ***Art. 1***

#### ***Oggetto***

1. Il presente regolamento, adottato in attuazione dell'articolo 113, comma 3, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 (di seguito denominato semplicemente «codice»), definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo per funzioni tecniche, ove la funzione tecnica è da intendersi per specialità professionale di appalto e non più riferita a ruolo tecnico degli enti locali (figura dell'ingegnere, architetto, geologo, geometra perito, agronomo).

### ***Art. 2***

#### ***Ambito oggetto di applicazione***

1. Le attività oggetto della ripartizione del fondo sono quelle previste per la realizzazione di opere o lavori pubblici affidati in appalto in conformità alla Legge ed al relativo regolamento di attuazione e la cui regolarità sia attestata mediante apposito certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Sono altresì comprese nel presente regolamento anche appalti di servizi e forniture che richiedano un piano di intervento e un capitolato di appalto.

2. Il presente regolamento è applicabile a tutti gli appalti regolati dal D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016.

### ***Art. 3***

#### ***Ambito soggettivo di applicazione***

1. Il fondo di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, è destinato, sulla base di quanto stabilito nei presenti criteri, alle seguenti figure professionali e comunque a tutti i dipendenti, dell'Amministrazione comunale, investiti dell'attività nei gruppi organizzativi previsti dal presente regolamento in relazione alla normativa sopra richiamata:

A) "RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO"

è un Funzionario tecnico nominato ai sensi della normativa vigente, nell'ambito dell'organico dell'Amministrazione cui è attribuita la competenza dell'opera. E' responsabile del procedimento relativo all'attuazione di un'opera pubblica che comprende le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dell'opera. Il R.U.P. deve compiere gli adempimenti, svolgere le funzioni e su di lui ricadono le responsabilità secondo quanto previsto dall'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, il Responsabile del procedimento deve essere esclusivamente un tecnico. Il Responsabile del procedimento svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti dell'Amministrazione.

B) "RESPONSABILE PER L'attività amministrativa"

Soggetto responsabile del Settore/Servizio cui afferisce l'appalto. Sovrintende tutte le attività inerenti:

PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA

**PREDISPOSIZIONE PROCEDURA GARA  
VERIFICA REQUISITI PARTECIPANTI E AFFIDAMENTO LAVORI  
attività CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**

**C) “RESPONSABILE dell’unità tecnica per l’attività di verifica”**

Soggetto responsabile dell’istruttoria dei progetti, coadiuvato da personale tecnico e amministrativo.

Provvede ad accertare la conformità dei progetti alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute nello studio di fattibilità, nel documento preliminare alla progettazione ovvero negli elaborati progettuali dei livelli già approvati. Tutto il personale appartenente alla suddetta unità, ai sensi dell’art. 26, comma 6, lett. a) del D.lgs. 50/2016, per la verifica di lavori di importo pari o superiori a 20 milioni di euro, deve essere accreditato, ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020.

Per i lavori compresi tra la soglia di cui all’art. 35 e sino a 20 milioni di euro, l’attività di verifica può essere svolta dalla stessa unità tecnica accreditata già citata, ovvero dai soggetti di cui all’art. 24, comma 1, lett. d) ovvero all’art. 46 comma 1.

Per lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35 e fino ad un milione di euro, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni.

Per lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, la verifica è effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all’articolo 31, comma 9.

Ai sensi dell’art.26, comma 6, del D.lgs 50/2016, l’unità tecnica preposta all’attività di verifica o altro personale incaricato appartenente all’ufficio tecnico della stazione appaltante, può supportare il Responsabile del procedimento anche nelle attività di verifica delle offerte anomale in sede di gara e delle perizie di variante in corso d’opera.

**D) “RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO”**

Dipendente tecnico, di categoria non inferiore alla C/1, da individuare a seconda della tipologia e della entità del progetto.

**E) “DIRETTORE DEI LAVORI, COORDINATORE DELLA ESECUZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E TECNICO CONTABILE”**

Dipendente tecnico, di categoria non inferiore alla C/1, prescelto in base alle caratteristiche professionali ed alle competenze derivanti dalla D.Lgs. n.81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

**F) “COLLAUDATORE”**

Dipendente tecnico in possesso dei requisiti previsti dalla norma vigente, il quale non abbia partecipato ad attività di progettazione, approvazione e direzione dei lavori attinenti il progetto interessato dal collaudo, da individuare a seconda della tipologia e della entità del progetto

**G) - COLLABORATORI**

Dipendenti, appartenenti alle varie qualifiche funzionali, che operano a supporto delle attività sopra elencate. Le predette figure professionali potranno essere individuate anche presso altre Aree organizzative previo accordo formale fra i diversi responsabili eventualmente interessati, tenendo conto delle finalità e caratteristiche delle attività progettuali da svolgere, in base alle effettive capacità ed attitudini professionali anche non strettamente legate alle competenze ordinarie assegnate nella struttura di inquadramento.

2. Le funzioni tecniche del personale incaricato vengono svolte di norma durante l’orario ordinario d’ufficio. Le eventuali attività che richiedano un intervento fuori

dall'orario ordinario non potranno essere considerate titolo per la liquidazione di straordinario o altri istituti similari in quanto detta attività trova la sua soddisfazione economica nell'incentivo disposto dalla norma in questione.

3. L'Amministrazione prevede, nell'ambito dei propri strumenti di programmazione economica e finanziaria, apposito capitolo di spesa per garantire l'erogazione dell'incentivo nel caso in cui, dopo l'approvazione amministrativa del progetto o di un piano di intervento di servizio esecutivo di un'opera o lavoro, non intenda darvi esecuzione per cause indipendenti dagli obiettivi assegnati al gruppo di lavoro.

#### **Art. 4**

##### ***Costituzione e quantificazione del fondo per la progettazione e l'innovazione***

1. Il fondo di cui all'art. 113, del codice dei contratti è costituito da una somma non inferiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensivo degli oneri per la sicurezza.

2. Ai sensi del comma 3 dell'art. 113, l'80% delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 dell'art. 113 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, per funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.

3. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie.

4. Ai sensi del comma 4 dell'art. 113 "il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

5. Il fondo relativo alle funzioni tecniche espletate non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

6. La determinazione precisa della somma e la sua corretta imputazione avverrà per ogni intervento con il provvedimento d'impegno di spesa e sarà individuata all'interno del quadro economico di ogni opera, tenendo presente i criteri di cui al presente atto nonché quelli previsti dalla normativa, rispetto alla programmazione ed articolazione del bilancio.

7. Le disponibilità delle somme relative al 2% sono subordinate all'effettiva copertura finanziaria della spesa (finanziamento dell'opera).

8. L'entità del fondo di incentivazione per opere o lavori e per le relative varianti redatte per soddisfare le esigenze dell'Amministrazione viene fissato come segue:

a)	per lavori di importo inferiore o uguali ad € 1.000.000,00	2,00%
----	--	-------

b)	per lavori superiore a € 1.000.000,00 e sino alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lett a)	1,90%
c)	per lavori di importo compreso tra alla soglia di cui all'art.35, comma 1, lett a) e sino ad € 20.000.000,00	1,80%
d)	per lavori di importo superiore a € 20.000.000,00	1,70%

9. Le percentuali sopra determinate si applicano sugli importi dei lavori per scaglioni, applicando ad ogni scaglione la relativa aliquota prevista dalla tabella sopra riportata.

10. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate ai lavori a base d'asta saranno inseriti tra le somme a disposizione dell'Amministrazione nel quadro economico dell'opera o del lavoro.

11. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno attribuiti alle varie figure professionali intervenute nella realizzazione dell'opera o del lavoro applicando le percentuali definite nel seguente allegato A. In particolare si intendono per prestazioni di seguito riportate:

direzione lavori: tutta l'attività prevista dal regolamento fino alla predisposizione del conto finale e alla redazione del certificato di regolare esecuzione;

collaudo: attività prevista dal regolamento, ivi compreso l'incarico in corso d'opera.

12. Le varianti in corso d'opera danno diritto a percepire il compenso aggiuntivo qualora sia resa necessaria la riprogettazione delle opere e sempreché le stesse non siano originate da errori od omissioni progettuali di cui all'art. 106 comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

13. I corrispettivi relativi alle prestazioni di cui al precedente comma 11 non svolte dai dipendenti dell'Amministrazione Comunale ed affidate a professionisti esterni costituiscono economia d'appalto e confluiranno nel capitolo previsto al precedente art. 3, comma 4, per costituire il fondo di incentivazione per il pagamento delle prestazioni ivi contemplate. Il presente regolamento si applica anche ai servizi, forniture e manutenzioni.

14. Le aliquote applicabili sono le medesime di cui all'allegato A. Per le funzioni dei servizi e forniture, il direttore dei lavori, coincide con il direttore esecutivo del contratto. Qualora il tipo di contratto di fornitura e servizio non preveda compiti di contabilità, coordinatore della sicurezza, le aliquote relative non andranno inserite nel quadro economico di progetto.

15. Se il tipo di intervento non prevede, invece, il collaudo o atto sostitutivo (certificato di regolare esecuzione, ecc.), non è ammissibile la costituzione del fondo e di conseguenza la ripartizione dello stesso.

#### **Art. 5**

##### ***Personale partecipante alla ripartizione del fondo***

1. Ai fini della ripartizione del fondo di cui all'art. 3, il personale interessato è quello individuato dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, in relazione al progetto ed alla funzione che dovrà svolgere. Dalla ripartizione viene escluso solo il personale con la qualifica di Dirigente, nella quale qualifica non entra il titolare di posizione organizzativa dell'Ente.

2. Il Responsabile del procedimento è un dipendente interno all'amministrazione, anche non di ruolo, in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un funzionario con idonea professionalità, e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni. Nel caso di carenza accertata in organico di personale dell'Area competente con specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del Responsabile del procedimento, lo stesso dovrà essere nominato tra dipendenti interni all'Amministrazione, mentre i compiti di supporto potranno essere affidati anche a soggetti esterni di adeguata professionalità, scelti nei modi previsti dalla norma per l'affidamento di incarichi professionali esterni,

la cui prestazione sarà retribuita con risorse non rientranti nel fondo di cui al presente regolamento. Dovrà essere assicurato in ogni caso il principio di rotazione e trasparenza.

3. Per ogni opera o lavoro, servizio o fornitura di cui è stato deciso l'assolvimento delle funzioni tecniche, con le risorse interne è costituito il nucleo tecnico che si identifica nel personale sia tecnico che amministrativo che interviene attraverso l'esecuzione di attività di supporto. Il nucleo deve essere costituito in tempo utile per la tempestiva redazione del progetto e dell'espletamento delle funzioni tecniche, rispettando il principio della rotazione degli incarichi mediante un'equa distribuzione che tenga conto delle professionalità disponibili.

4. Il Responsabile del procedimento propone, al Responsabile di Area interessato, il personale da incaricare per la costituzione del proprio ufficio di supporto, costituito anche da personale non appartenente alla stessa area ed il nominativo del Responsabile della progettazione definendone le competenze. Successivamente lo stesso Responsabile del procedimento propone la costituzione del gruppo che curerà tutte le fasi previste da questo regolamento, stabilendo le attività da attribuire ai diversi soggetti. Nell'ambito di tali attività le figure designate ne assumono la responsabilità.

5. Il Responsabile del procedimento, cui è affidata la responsabilità delle fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione di ogni singolo intervento, definisce le varie fasi progettuali, nel rispetto del documento preliminare alla progettazione, la tempistica di ogni fase, ivi comprese quelle intercorrenti tra la progettazione e il collaudo dell'opera, il personale tecnico ed amministrativo da impiegare, la ripartizione del fondo, le penali per il ritardato adempimento.

6. Il Responsabile del gruppo di progettazione provvede altresì a proporre l'ufficio di direzione dei lavori con le figure strettamente necessarie per l'esecuzione dei lavori previste dal regolamento.

7. Il Responsabile del procedimento, pur mantenendo le prerogative che la legge assegna, farà riferimento al Responsabile di Area a cui fa capo il progetto, perché siano assicurate le risorse umane e strumentali necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati. Il Responsabile del procedimento aggiorna altresì, costantemente il Responsabile di Area competente alla formazione del programma triennale delle opere pubbliche o al programma biennale dei beni e servizi di cui all'art. 121 del D.Lgs 50/2006. Nel caso di inadempienze od inosservanza degli obblighi posti a suo carico il Responsabile di Area ha facoltà di procedere alla revoca motivata del mandato.

8. Il Responsabile del procedimento ha il compito di creare le condizioni affinché il processo di realizzazione dell'intervento sia condotto in modo unitario riguardo ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi disposizione di legge in materia.

9. Il Responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge e dal regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso, con provvedimento motivato dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n.50/2016, riguardo l'intervento affidatogli, ed è responsabile dei danni derivanti, in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.

#### **Art. 6**

##### ***Onorari, distribuzione e ripartizione del fondo***

1. Il fondo di cui all'art. 3 è riferito all'importo dei lavori posto a base di gara, come prima definito.

2. L'incentivo per l'attività di redazione di eventuali perizie di variante e suppletive, che non siano state originate da errori ed omissioni progettuali di cui all'art. 106, c. 9,

del D.Lgs n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, verrà liquidato al Responsabile del procedimento, al Responsabile di Area dei lavori ed ai collaboratori tecnici ed amministrativi solo per gli importi eccedenti in termini assoluti.

3. La distribuzione del fondo è proposta al Responsabile del procedimento dal Responsabile in conformità a quanto indicato al comma 9 dell'art. 4 del presente regolamento, dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché la completezza degli elaborati presentati rispetto a quanto previsto dalle norme di cui all'art. 2.

4. La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza del Responsabile del Servizio interessato alla realizzazione delle suindicate attività, che vi provvede sulla scorta delle note di autorizzazione vistate dal competente Responsabile del procedimento e controfirmate dal Responsabile del gruppo di progettazione,

5. L'incentivo può essere liquidato:

- al Responsabile del procedimento, alla struttura per l'attività di verifica e per l'attività amministrativa, ed alle relative strutture di supporto applicando le aliquote indicate dalla tabella di ripartizione di cui al precedente art. 4, comma 8, successivamente all'approvazione del bando di gara. Per quanto attiene l'esecuzione dei lavori l'incentivo sarà liquidato in percentuale all'avanzamento dei lavori fino al 90% della relativa aliquota ed il restante 10% dopo l'approvazione del certificato di avvenuto collaudo;
- al Responsabile dell'attività di verifica ed alla relativa struttura di supporto dopo l'approvazione del progetto esecutivo e l'acquisizione del relativo finanziamento;
- al Responsabile dell'esecuzione del contratto e/o direttore dei lavori, alla relativa struttura di supporto per l'esecuzione in percentuale all'avanzamento dei lavori, servizi e forniture, fino al 90% ed il restante 10% dopo l'approvazione del certificato di avvenuto collaudo;
- al collaudatore dopo l'approvazione del certificato di collaudo o, nel caso di collaudo in corso d'opera, fino al 90% delle opere collaudate ed il restante 10% dopo l'approvazione del certificato di collaudo definitivo. Nel caso in cui gli incarichi di collaudo tecnico amministrativo e statico siano affidati a differenti soggetti interni, l'aliquota di cui all'allegato "A" sarà suddivisa, tra le due figure, dal Responsabile del procedimento.

6. Qualora l'Amministrazione comunale approvi amministrativamente un progetto ma non intenda più eseguire l'intervento o non intenda più procedere all'aggiudicazione dell'opera, si procederà alla liquidazione dell'incentivo spettante al personale dipendente intervenuto per le attività effettivamente svolte e completate attingendo al fondo di cui al precedente art. 3, comma 4.

7. Nessun incentivo verrà riconosciuto qualora il progetto non venga approvato o finanziato per cause imputabili all'ufficio organizzativo a cui è incardinato il procedimento.

8. Le disposizioni di cui ai presenti criteri di distribuzione si applicano anche nei casi in cui gli uffici procedano all'integrale revisione di un progetto redatto da professionisti esterni.

#### **Art. 7**

##### ***Sostituzione del Responsabile del procedimento***

1. Il Responsabile del procedimento, per i procedimenti e le fasi ricadenti sotto la sua responsabilità, può essere sostituito con altro responsabile nei seguenti casi:

- a) decadenza del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età;
- b) trasferimento presso altre Amministrazioni;
- c) rinuncia all'incarico;

d) revoca del mandato.

2. In tali casi, ad eccezione del punto d), il Responsabile del procedimento ha diritto alla corresponsione della quota parte del fondo relativa alle attività effettivamente svolte e certificate dal Responsabile del procedimento subentrante sempre con le modalità di cui al comma 5 dell'art. 6. Analogamente si procederà nei confronti delle altre figure professionali ed amministrative inserite nei nuclei di progettazione.

3. Intervenuta la sostituzione del Responsabile del procedimento, ovvero delle altre figure tecniche e amministrative costituenti il nucleo, cessano, contestualmente, le responsabilità di natura amministrativa, tecnica e personale salvo quelle connesse con la fase direttamente espletata.

4. In assenza di specifica nomina del Responsabile del procedimento assume tale funzione, in linea gerarchica, il Responsabile del Servizio o in mancanza il Responsabile di Area cui è attribuita la competenza dell'opera.

#### ***Art. 8***

##### ***Termini per le prestazioni***

1. Nel provvedimento di costituzione del nucleo tecnico di progettazione devono essere indicati, su proposta del Responsabile del procedimento, i termini eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progettazione. I termini per la direzione dei lavori coincideranno con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori. I termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle normative vigenti.

2. I termini per la progettazione decorrono dalla data di notifica ai progettisti del provvedimento di conferimento dell'incarico.

3. Il provvedimento per la costituzione della struttura di verifica e amministrativa viene disposta dal Responsabile di Area.

#### ***Art. 9***

##### ***Penalità***

1. Il Responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla normativa vigente o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso con provvedimento motivato dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113, del D.Lgs. n. 50/2016 relativamente all'intervento affidatogli, ed è responsabile dei danni derivanti, in conseguenza del suo comportamento, fermo restando la facoltà del Responsabile della direzione di procedere altresì alla revoca dell'incarico e ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.

#### ***Art. 10***

##### ***Polizza assicurativa per i dipendenti interni***

1. Per lo studio, la progettazione o altre attività previste nella legge e affidate ad un proprio dipendente, l'Amministrazione aggiudicatrice assume per intero l'onere del premio corrisposto per contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi di colpa lieve di natura professionale.

#### ***Art. 11***

##### ***Norma transitoria***

1. Le modifiche apportate con il presente atto si applicano a tutti i lavori pubblici con le aliquote presenti nel presente regolamento a condizione che le fasi procedurali previste per singola aliquota siano ancora da espletare. Per le fasi già espletate si applicherà il vecchio regolamento decurtando le vecchie aliquote in riferimento alle norme valide fino all'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, mentre sino all'adozione del presente regolamento non possono trovare applicazione gli incentivi sui servizi e sulle forniture.

#### ***Art. 12***

##### ***Disposizione finale***

1. Il presente Regolamento, che si applica alle opere o lavori, servizi e forniture, o fasi di esse (affidamento, esecuzione) sottoposte alla disciplina di legge, costituisce parte integrante della deliberazione di approvazione.
2. Qualora le aliquote, di cui agli articoli precedenti del presente Regolamento, fossero variate con provvedimento legislativo, con contratto collettivo nazionale di lavoro o con altra disposizione normativa, nelle more dell'adeguamento del presente atto, questo continuerà a trovare applicazione ove non incompatibile con le norme sopravvenute, fermo restando che le aliquote e le ripaltazioni saranno riferite alla nuova maggior o minore misura dell'incentivo se consentito dalla nuova norma.

### Allegato A

Ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche (*Le aliquote sono applicate al fondo costituito ai sensi dell'art. 113, c. 2, del D.Lgs. 50/2016*)

A)	UFFICIO DEL RESPONSABILE			<b>37,00</b>
	Responsabile del procedimento e collaboratori tecnici ed amministrativi di supporto			
A1		RUP	22%	
A2		SUPPORTO (UTC)	22%	
A3		SUPPORTO (LL.PP.)	56%	
B)	STRUTTURA PER L'ATTIVITÀ DI VERIFICA			<b>11,00</b>
	• programmazione della spesa			
	• verifica dei progettisti			
	• predisposizione procedure di gara			
	• verifica requisiti partecipanti			
	• componenti CUC			
B1		SUPPORTO (UTC)	64%	
B2		SUPPORTO (LL.PP.)	36%	
C)	GRUPPO DI PROGETTAZIONE			<b>0,00</b>
D)	ESECUZIONE DEI LAVORI			<b>27,00</b>
	• direzione esecuzione del contratto			
	• direzione dei lavori, direzione operativa, ispezione di cantiere, collaboratori tecnici e amministrativi			
	• misure e contabilità			
	• Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione			
D1		SUPPORTO (UTC)	18%	
D2		SUPPORTO (LL.PP.)	82%	
E)	COLLAUDATORE			<b>5%</b>
E2		SUPPORTO (LL.PP.)	100%	
	<b>COMPLESSIVO</b>			<b>80%</b>

dove:

**PUNTO A**

### ***UFFICIO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO***

Le competenze vengono distribuite tra il Responsabile unico del procedimento e il personale di supporto.

Il personale di supporto RUP è un dipendente di almeno di categoria B e curerà la predisposizione, in collaborazione con il R.U.P. di tutti gli atti inerenti le funzioni e compiti del R.U.P. Avrà la responsabilità della custodia e organizzazione di tutti gli atti. Le competenze spettanti al R.U.P. sono l'90% delle competenze spettanti all'ufficio del RUP.

Le competenze del personale di supporto sono pari al 10% delle competenze spettanti all'ufficio del RUP.

### ***PUNTO B***

#### ***STRUTTURA PER L'ATTIVITA' DI VERIFICA E DI GARA***

L'aliquota B1 è riservata al personale di supporto, appositamente nominato, quale supporto delle attività di programmazione tecnica ed economica. Può essere nominato, se in possesso di titolo di studio adeguato e formazione professionale idonea, anche personale di fascia A;

L'aliquota B2 è riservata al soggetto verificatore, che per importi inferiori ad 1 milione di euro, coincide con il R.U.P.;

L'aliquota B3 e B4 è riservata al personale di supporto appositamente incaricato per la predisposizione degli atti e procedure di affidamento in collaborazione con il responsabile di Area e il R.U.P. che non percepiranno tali aliquote;

L'aliquota B5 è assegnata a tutti i dipendenti componenti della commissione di gara presso la Centrale Unica di Committenza.

### ***PUNTO C***

#### ***GRUPPO DI PROGETTAZIONE***

Il gruppo di progettazione viene escluso, per preciso dettato normativo, dagli incentivi per le funzioni tecniche;

### ***PUNTO D***

#### ***ESECUZIONE DEI LAVORI***

Gli incentivi di cui al presente punto sono riservati esclusivamente al personale individuato per la direzione dell'esecuzione del contratto. Nel caso di Lavori pubblici, i responsabili delle fasi previste vengano affidate ai tecnici abilitati per legge, alla direzione di Lavori Pubblici. Le quote di ripartizione per la direzione dell'esecuzione del contratto vengono preventivamente stabilite dal responsabile di Area per ogni singolo intervento.

### ***PUNTO E***

#### ***COLLAUDATORE***

L'aliquota viene attribuita al collaudatore tecnico amministrativo e collaudatore statico, che di norma coincidono. Nel caso di lavori che non presentino la necessità del collaudo statico l'aliquota verrà applicata per intero al collaudatore amministrativo che predispone il certificato di regolare esecuzione.

Per lavori di importo inferiore alla soglia che prevede la nomina di collaudatore amministrativo, le competenze formeranno economia di progetto.

3) di dare atto che le regole fissate dal nuovo Regolamento valgono per i lavori/forniture/servizi per i quali al 20/4/2016, data di entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, è stato approvato il finanziamento dell'intervento;

4) per i lavori per i quali al 20/4/2016 era già stato approvato il progetto esecutivo (o ultimo livello di progettazione da porre a base dell'affidamento) continua ad applicarsi il precedente Regolamento approvato ai sensi dell'art. 93 D.Lgs. 163/2006;

5) di trasmettere copia conforme all'originale della presente deliberazione ai Settori interessati per gli adempimenti di competenza.

Preso atto dei seguenti pareri espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del TUEL, di cui al D.Lgs. n. 267/2000:

Si esprime sulla presente proposta parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del Settore Servizi Tecnici  
f.to Ing. Roberto Ronci

Matelica, li 15/05/2017

Si esprime sulla presente proposta parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile con:

attestazione di copertura finanziaria;

in quanto il presente provvedimento **PRODUCE** “effetti indiretti” sulla situazione economico-finanziaria o patrimoniale dell'Ente.

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari  
f.to Dott.ssa Antonella Pelucchini

Matelica, li 30/05/2017

Il Responsabile del Settore Servizi Tecnici (PROPONENTE)  
f.to Ing. Roberto Ronci

Matelica, li 15/05/2017

### **LA GIUNTA MUNICIPALE**

Vista la proposta che precede;

Con voti unanimi e favorevoli dei presenti e votanti, espressi per alzata di mano;

### **DELIBERA**

di approvare la proposta di deliberazione come sopra riportata, integrante e sostanziale del presente deliberato unitamente alle premesse.

Inoltre, stante l'urgenza,

### **LA GIUNTA MUNICIPALE**

ad unanimità dei voti;

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del TUEL, di cui al D.Lgs. n. 267/2000.

RR

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il SEGRETARIO COMUNALE  
f.to DR. VALENTINI ALESSANDRO

Il Presidente  
f.to DELPRIORI ALESSANDRO



## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA`**

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;  
Visto lo Statuto Comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on line di questo Comune ed è stata compresa nell'elenco n. 1184, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Il Sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 19-06-2017 al 04-07-2017 e dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134 c. 4 del D.Lgs 267/00 e s.m.i.

Matelica, li 05-07-17

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DR. VALENTINI ALESSANDRO